

CONVENZIONE TRA ARPA LOMBARDIA , FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026 E REGIONE LOMBARDIA, PER LE
VALUTAZIONI CLIMATICHE E L'ASSISTENZA METEO PER GLI EVENTI SPORTIVI E CULTURALI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DEI
XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
E DEI GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI DEL 2026

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (nel seguito anche "ARPA Lombardia") con sede in Milano, Via Ippolito Rosellini n. 17, Partita IVA 13015060158 - nella persona del Direttore Generale Fabio Cambielli

e

Fondazione Milano Cortina 2026 (nel seguito anche la "Fondazione") con sede in Milano, Piazza Tre Torri 3 – 20145 Milano, codice fiscale 97866790153, Partita IVA 11199200962, N° REA MI – 2589108, in persona dei procuratori Andrea Francisi e Matteo Coradini;

e

Regione Lombardia (nel seguito anche "Regione"), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, codice fiscale 80050050154, nella persona del Direttore della Direzione Centrale PNRR, Olimpiadi e Digitalizzazione, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con [•]

in seguito congiuntamente le Parti e singolarmente la Parte

Premesso che:

- A. la Fondazione è stata costituita ai sensi agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile il 9 dicembre 2019 dal Comune di Milano, dal Comune di Cortina d'Ampezzo, dalla Regione Lombardia, dalla Regione del Veneto, dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), per svolgere tutte le attività di organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e culturali relativi allo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici Invernali e dei Giochi Paralimpici Invernali del 2026 (di seguito anche i "Giochi");
- B. la Fondazione non ha scopo di lucro e opera quale soggetto di diritto privato;
- C. ARPA Lombardia istituita con l.r. 16/1999 quale ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, tecnica e contabile, svolge, tra le altre, attività di acquisizione, elaborazione e diffusione di informazioni e previsioni sullo stato delle variabili meteorologiche e sul loro impatto sull'ambiente e sulle attività civili, in coordinamento con gli altri enti ed organismi competenti in materia, e nell'espletamento delle proprie attività coopera mediante accordi, convenzioni, interscambio informativo e altre forme di rapporto con enti pubblici e soggetti privati;

- D. Regione Lombardia, con Decreto del 30 dicembre 2002, n. 25848, ha disposto il trasferimento delle funzioni e del personale del Centro Nivometeorologico di Bormio dalla Regione Lombardia ad ARPA Lombardia e con Decreto del 23 dicembre 2003 n. 22879, ha disposto la costituzione in ARPA Lombardia del Servizio Meteorologico Regionale; entrambi i servizi rientrano nella U.O. Servizio Idronivometeo e Clima (di seguito “**UO SINMC**”) di ARPA Lombardia, che ha una propria struttura operativa a Milano in Via Rosellini n.17 e una a Bormio in Via Monte Confinale n. 9;
- E. il PRSS della XII Legislatura prevede, in funzione dell’organizzazione dei Giochi, che l’azione regionale sia mirata ad accompagnare il percorso di avvicinamento creando sinergia tra i diversi soggetti coinvolti in una prospettiva integrata che guardi anche alla legacy sui territori;
- F. l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi prevede l’attuazione di numerose attività e diversi eventi che si svolgeranno, tra gli altri, nelle *venues* competitive (si veda il dettaglio nell’ALLEGATO A) e nelle *venues* non competitive;
- G. la Fondazione sta pianificando lo svolgimento dei Giochi, ed in particolare delle competizioni sportive, secondo un *competition schedule*, che include le date di svolgimento dei Giochi, ivi incluso il numero di giorni di competizione, di allenamenti e la programmazione delle cerimonie di apertura e chiusura; la versione più aggiornata di tale *competition schedule* sarà allegata al Piano Meteo come sotto definito, sia con riferimento ai Giochi Olimpici sia con riferimento ai Giochi Paralimpici, fermo restando che tali *competition schedules* dovranno comunque essere intesi come cronoprogrammi in evoluzione che potranno quindi subire modifiche e/o integrazioni;
- H. la Fondazione, in vista dell’organizzazione e svolgimento dei Giochi, sta altresì pianificando lo svolgimento di alcuni test event secondo il calendario che sarà allegato al Piano Meteo come sotto definito, fermo restando che tale calendario dovrà comunque essere inteso come un programma in evoluzione che potrà quindi subire modifiche e/o integrazioni;
- I. in vista dell’organizzazione e svolgimento dei Giochi Fondazione Milano Cortina 2026 e ARPA Lombardia hanno stipulato in data 16.02.2021 una convenzione per le valutazioni climatiche e l’assistenza meteo a supporto del test per verificare la fattibilità di una pista per la specialità di pattinaggio sul ghiaccio all’aperto, nell’area dell’Arena Civica di Milano;
- J. in vista dell’organizzazione e svolgimento dei Giochi, la Fondazione ha previsto di avvalersi dei Servizi meteorologici regionali di ARPA Lombardia, di ARPA Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano per le analisi climatiche necessarie per la pianificazione dei Giochi (“**Weather Report**”) già a partire dall’inverno 2021-2022 e per l’assistenza meteorologica durante la preparazione e lo svolgimento delle gare (“**Piano Meteo**”);
- K. il 5 luglio 2022 è stato costituito un Tavolo Tecnico “PIANO DI ASSISTENZA METEO ALLE OLIMPIADI INVERNALI 2026” a cui partecipano i Servizi meteo sopra citati e la Fondazione con lo scopo di:
- i. valutare le esigenze di assistenza meteo e definire un’ipotesi di organizzazione dei servizi necessari per l’ottimale svolgimento delle iniziative sportive previste nel calendario dei Giochi, da sintetizzare in un documento condiviso “Piano Meteo”;
 - ii. valutare le risorse già disponibili presso i Servizi Meteo regionali/provinciali che possono essere utili e fare una valutazione di massima delle risorse ulteriori in termini di strumentazione, personale, altri servizi, etc.) per realizzare il “Piano Meteo”;
- L. la Fondazione ha espresso la necessità di disporre presso la propria sede operativa a Milano di un’interfaccia (“**Weather Expert**”) con i servizi meteo operanti per l’evento e che per esperienze pregresse in ambito di grandi eventi e logistica tale funzione può essere svolta in maniera ottimale da UO SINMC di ARPA Lombardia;

M. ARPA Lombardia ha manifestato la disponibilità a svolgere tali attività, necessarie per la preparazione e lo svolgimento dell'evento, che risultano essere di interesse scientifico per l'Agenzia permettendo di mettere a disposizione e di accrescere la propria esperienza nell'assistenza meteorologica di eventi con notevole impatto organizzativo e gestionale e di sperimentare l'integrazione di nuovi sistemi di monitoraggio meteorologico nella propria rete operativa in ambito alpino.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse, acronimi e definizioni

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Nel presente documento sono utilizzati i seguenti acronimi e definizioni:

- ODF = Olympic Data Feed;
- ORIS = Olympic Results and Information Services;
- Weather Expert = esperto meteorologo che svolge il ruolo di collegamento tra i vari servizi meteo regionali coinvolti e la Fondazione Milano Cortina 2026, operando presso la sede operativa dei Giochi a Milano.

Art. 2 - Oggetto

1. Oggetto della presente Convenzione è la disciplina della collaborazione tra le Parti per le attività di valutazioni climatiche, di assistenza meteo e di coordinamento del "Piano Meteo" per gli eventi sportivi e culturali relativi allo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici Invernali e dei Giochi Paralimpici Invernali del 2026, ai fini della migliore gestione dei Giochi.

Art. 3 - Impegni di ARPA Lombardia

1. ARPA Lombardia si impegna a fornire i servizi individuati nel presente Articolo 3 e che verranno dettagliati nel Piano Meteo.
2. ARPA Lombardia si impegna a:
 - (i) definire i requisiti di raccolta dei dati come previsto dagli "ORIS documents" (integrati nel Piano Meteo);
 - (ii) raccogliere dati attraverso la propria rete nivometeorologica automatica o altra strumentazione automatica o manuale sia per il monitoraggio meteorologico in tempo reale che per le analisi climatiche;
 - (iii) produrre le informazioni meteorologiche previsionali basate su modellistica numerica e renderle disponibili per il canale ODF;
 - (iv) fornire la documentazione necessaria per la fruizione del canale ODF da parte degli stakeholders;
 - (v) svolgere le attività di Weather Expert presso la sede operativa della Fondazione mediante l'impiego di personale esperto (meteorologi), per garantire l'interfaccia tra i servizi meteo operanti nei vari territori regionali/provinciali e la Fondazione per l'attuazione del "Piano Meteo";
 - (vi) mettere a disposizione personale esperto di meteorologia e nivologia presso le sedi ARPA Lombardia di Milano e Bormio in attuazione del "Piano Meteo", per l'elaborazione dei prodotti meteorologici finalizzati alla preparazione e allo svolgimento delle gare sul territorio lombardo;

- (vii) mettere a disposizione le risorse strumentali, informative ed operative, eventualmente anche integrando nuovi sistemi e stazioni di monitoraggio meteorologico, temporanei o permanenti, nella rete idro nivo meteo regionale già operativa in territorio lombardo;
 - (viii) realizzare in alta Valtellina una campagna scientifica di monitoraggio intensivo delle precipitazioni e del vento, nonché delle caratteristiche fisiche del manto nevoso.
3. ARPA Lombardia garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione nel rispetto delle norme vigenti e secondo quanto concordato con la Fondazione e contenuto nel "Piano Meteo", nel rispetto delle reciproche responsabilità e nel limite di quanto di competenza e responsabilità degli altri servizi meteorologici che elaborano prodotti e forniscono i servizi per i Giochi.
 4. ARPA Lombardia, edotta degli scopi e degli interessi non solo economici perseguiti dalla Fondazione, si obbliga a dare immediata comunicazione alla Fondazione di ogni circostanza di propria conoscenza che influenzi significativamente l'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 4 – Impegni della Fondazione

1. La Fondazione si impegna a:
 - (i) fornire ad ARPA Lombardia, tutte le informazioni che ARPA Lombardia dovesse richiedere in quanto necessarie per svolgere l'attività oggetto della presente Convenzione;
 - (ii) garantire l'infrastruttura informatica per gestire il canale ODF, predisporre quanto necessario allo svolgimento delle attività di "Weather Expert" da parte di ARPA Lombardia, sia dal punto di vista della logistica che della definizione del ruolo nei confronti di tutti i Soggetti coinvolti;
 - (iii) favorire l'ottenimento delle autorizzazioni e di tutti i permessi di accesso necessari per eventuali nuove installazioni definitive o temporanee e per eventuali opere che si rendessero necessarie ai fini delle attività oggetto della presente Convenzione;
 - (iv) garantire l'allestimento della sede operativa presso la Fondazione, con dotazione tale da assicurare la piena funzionalità dei sistemi, la sicurezza informatica e la sicurezza del personale di ARPA Lombardia.
2. La Fondazione garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a proprio carico nel rispetto delle norme vigenti e secondo quanto concordato con ARPA Lombardia e contenuto nel "Piano Meteo", nel rispetto delle reciproche responsabilità.
3. La Fondazione, edotta del ruolo istituzionale di ARPA nel Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente e quale centro funzionale di Protezione Civile, si obbliga a dare immediata comunicazione ad ARPA di ogni circostanza di propria conoscenza che influenzi significativamente l'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 5 - Impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna a:

- farsi parte attiva nei confronti di tutti i soggetti a qualunque titolo interessati dalla presente Convenzione, con particolare riferimento agli Enti istituzionali, per garantire la messa in atto di tutte le azioni necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2;
- adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione.

Art. 6 - Durata

1. La presente Convenzione è efficace a partire dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2026.

Art. 7 - Oneri economici

1. A fronte della prestazione delle attività oggetto della presente Convenzione (ivi inclusi i costi derivanti alla movimentazione della strumentazione come ad esempio un riposizionamento del radar meteorologico trasportabile), la Fondazione si obbliga a versare all'ARPA Lombardia il corrispettivo massimo complessivo di Euro 130.000,00 (centotrentamila/00), oltre IVA, ai sensi di legge, da corrispondersi come segue: (i) Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) come anticipo al 30 settembre 2025 e (ii) la restante parte, a consuntivo entro il 31 marzo 2026. Con successivo atto scritto ARPA e la Fondazione determineranno il dettaglio del corrispettivo sulla base delle attività individuate nel Piano Meteo.
2. Resta inteso che le suddette somme saranno versate a 90 (novanta) giorni fine mese dalla data della fattura emessa dall'ARPA Lombardia previa ricezione del relativo documento contabile.
3. Eventuali variazioni delle prestazioni non prevedibili in questa fase, comportanti aumenti o diminuzioni dei costi, dovranno essere discussi in via preventiva tra ARPA e Fondazione che si impegnano anche a rimodulare i servizi già concordati al fine di non superare i limiti di budget della Fondazione di cui al primo comma del presente articolo 7.
4. Resta inteso che il pagamento di tutto o parte del corrispettivo non sarà in alcun modo considerato quale accettazione della fornitura o rinuncia della Fondazione all'esercizio di diritti a questa riconosciuti dalla presente convenzione o dalla normativa applicabile.

Art. 8 - Referenti della Convenzione

1. I referenti designati dalle parti per la gestione dell'accordo sono:
 - Per Regione Lombardia: il Direttore pro tempore della Direzione Centrale PNRR, Olimpiadi e digitalizzazione o suo delegato;
 - per la Fondazione, Filippo Bazzanella, Head of Sport Services, Filippo Bazzanella;
 - per ARPA, Dr.ssa Orietta Cazzuli Responsabile U.O. Servizio Idro Nivo Meteo e Clima.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il referente come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Art. 9 - Utilizzo delle informazioni meteo e responsabilità

1. Ferme restando le proprie responsabilità nell'ambito sistema di protezione civile, ARPA Lombardia declina ogni responsabilità relativa a conseguenze derivanti dall'utilizzo, dalla cessione a terzi e dalla divulgazione delle informazioni derivanti dal monitoraggio, fornite alla Fondazione nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 10 - Diffusione e pubblicazione delle informazioni

1. ARPA Lombardia si impegna a non divulgare le informazioni non inerenti al monitoraggio meteorologico di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e a trattarle come informazioni riservate (di seguito "**Informazioni Riservate**").

2. ARPA si riserva la facoltà di pubblicare, in opere di divulgazione scientifica, o di utilizzare per i fini istituzionali, i dati scientifici e gli esiti degli studi meteorologici raccolti nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. La Fondazione si impegna, ove di volta in volta autorizzato dal CIO e/o dall'IPC, a citare la fonte delle informazioni meteorologiche, con la dicitura "Dati forniti da ARPA Lombardia", nelle pubblicazioni ove compaiano le stesse, anche in forma di sintesi.
4. In nessun caso, potranno essere considerate riservate:
 - (i) Le informazioni e i dati ambientali derivanti dall'attività di monitoraggio meteorologico;
 - (ii) le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza violazione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
 - (iii) le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna parte, sempre che tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e detta parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui venivano rivelate;
 - (iv) le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna parte, essendo state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
 - (v) le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto da ciascuna delle Parti.
5. Viene fatta salva la possibilità per le Parti di utilizzo e deposito in giudizio delle Informazioni Riservate per far valere i propri diritti tra le Parti stesse.
6. Le Parti si impegnano a mantenere e a considerare strettamente riservate e comunque soggette ad obbligo di riservatezza tutte le Informazioni Riservate e ad applicare, nei confronti delle Informazioni Riservate delle altre parti, idonee misure di sicurezza.
7. Le Parti si impegnano a far trattare le Informazioni Riservate soltanto ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori terzi ai quali la conoscenza delle Informazioni Riservate è necessaria al solo scopo di adempiere agli scopi della presente Convenzione ed a mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni Riservate vengano rese disponibili e/o vengano divulgate, in tutto o in parte, a terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta delle altre Parti.
8. Le Parti si impegnano, nel caso di Informazioni Riservate che le stesse siano obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, a dare, ove consentito, immediata notizia scritta alla parte coinvolta, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza.
9. Le Parti, in ogni caso, si assumono piena responsabilità per ogni eventuale violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, posta in essere anche da qualsiasi soggetto terzo, ad esse riconducibile.
10. Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate solamente in relazione a quanto previsto dalla presente Convenzione. In particolare, si impegnano a non utilizzare le Informazioni Riservate in modo da danneggiare le altre Parti.
11. In ogni caso, sono fatti salvi gli obblighi informativi previsti per Legge nei confronti di Pubbliche Autorità, nonché la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, accesso civico e richiesta di informazioni ambientali.

Art. 11 – Promozione e comunicazione

1. Le Parti si impegnano a definire e concordare preventivamente e in forma scritta il contenuto dei comunicati stampa e, più in generale, i contenuti inerenti alle attività di promozione e comunicazione relativi alla presente convenzione in cui siano nominati insieme Regione Lombardia, la Fondazione (e i suoi stakeholders) e ARPA Lombardia.
2. Eventuali contenuti informativi specificatamente legati alle attività in convenzione (es. articoli, guidelines, iniziative) saranno di volta in volta concordati tra le Parti.

Art. 12- Recesso

1. Le parti possono in qualsiasi momento, per giustificati motivi, recedere dal presente contratto mediante preavviso a mezzo di posta elettronica certificata. Sono in tal caso fatti salvi i rimborsi dei costi eventualmente dovuti ai sensi del precedente articolo 7 ad ARPA per le attività utilmente già svolte.

Art. 13 - Codice etico , Modello 231, Codice di Comportamento

1. ARPA si impegna a prendere visione e osservare i principi del Modello 231/01 e del Codice Etico della Fondazione, predisposti in attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni e pubblicati sul sito web <https://milanocortina2026.olympics.com/>.
2. Fondazione si impegna a prendere visione e osservare i principi del Codice di Comportamento di Regione Lombardia e di ARPA Lombardia, pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, raggiungibili ai seguenti link: <https://www.regione.lombardia.it> e <https://www.arpalombardia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/>

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i c.d. dati di contatto, ossia i dati personali (nome, cognome, recapito telefonico aziendali, indirizzo email aziendale) dei soggetti che sono intervenuti ai fini della trattativa, e del perfezionamento e che interverranno nell'esecuzione della presente Convenzione sono trattati solo ed esclusivamente per le predette finalità, con impegno delle Parti a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee.
2. I dati personali in oggetto potranno essere comunicati – al fine di consentire l'adempimento di obblighi contrattuali o di legge – a tutte le persone fisiche e/o giuridiche (pubbliche e/o private) nei confronti delle quali è previsto dalla legge un obbligo di comunicazioni o informazione.
3. Le Parti adottano le misure di sicurezza previste dal GDPR anche in relazione alla necessità di conservazione dei dati acquisiti, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, nonché in relazione all'espletamento di eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso, come previsti dalla normativa.
4. Ciascuna delle Parti, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. n. 51/2018, opera in qualità di Titolare autonomo nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottando misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito della convenzione, , risponderà, quindi, direttamente per i suddetti dati di contatto che dovessero acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e

tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

5. Ciascun Titolare autonomo risponderà, per quanto di propria competenza, per gli ulteriori dati personali, oltre quelli di contatto, che dovessero essere trattati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è:
 - Per Regione Lombardia: rpd@regione.lombardia.it;
 - per Arpa Lombardia: l'Avv. Fiorella Battaini e mail: contatti-DPO@arpalombardia.it;
 - per Fondazione Milano Cortina 2026: privacy@milanocortina2026.org.
6. Le Parti dichiarano di aver preso visione delle rispettive informative:
 - Per Arpa Lombardia rinvenibile al seguente link [https://www.arpalombardia.it/termini-
duso](https://www.arpalombardia.it/termini-
duso);
 - Per Regione Lombardia come da informativa consegnata alle altre Parti in fase di sottoscrizione;
 - Per Fondazione Milano Cortina 2026, come da informativa consegnata alle altre Parti in fase di sottoscrizione.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali e a quanto contenuto nelle specifiche informative privacy policy e cookie policy sopra indicate.

Art. 15 - Foro Competente

1. Per ogni controversia relativa alla presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Art. 16 – Sottoscrizione e oneri fiscali

1. La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente in un'unica copia.
2. Le spese di bollo sono a carico della Fondazione. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.1 lettera b) della Tariffa Parte Seconda D.P.R. 131/1986 con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _____

Per **ARPA Lombardia**

il Direttore Generale .

Fabio Cambielli

Per **Fondazione Milano Cortina 2026,**

il Chief Games Operations Officer

Andrea Francisi

e

il Chief Financial Officer

Matteo Coradini

Per **Regione Lombardia**

Il Direttore della Direzione Centrale PNRR, Olimpiadi e Digitalizzazione

ALLEGATO A
VENUES/LOCATION

Curling (CUR)	Cortina Curling Olympic Stadium	1. Field of Play
Ice Hockey (IHO)	Milano Santagiulia Ice Hockey Arena	1. Field of Play
Ice Hockey (IHO)	Milano Rho Ice Hockey Arena	1. Field of Play
Speed Skating (SSK)	Milano Speed Skating Stadium	1. Field of Play
Short Track Speed Skating (STK) Figure Skating (FSK)	Milano Ice Skating Arena	1. Field of Play FSK 2. Field of Play STK
Alpine Skiing (ALP)	Tofane Alpine Centre	1. Field of Play
Alpine Skiing (ALP) Ski Mountaineering (SMT)	Stelvio Ski Centre	1. Field of Play ALP 2. Field of Play SMT
Bobsleigh (BOB) Luge (LUG) Skeleton (SKN)	Cortina Sliding Centre	1. Field of Play
Snowboard (SBD) Freestyle Skiing (FRS)	Livigno Snow Park	1. Field of Play BA 2. Field of Play SS 3. Field of Play H 4. Field of Play PGS 5. Field of Play SX, SBX
Snowboard (SBD) Freestyle Skiing (FRS)	Livigno Aerials & Moguls Park	1. Field of Play AE 2. Field of Play MO, DM
Ski Jumping (SJP) Nordic Combined (NCB - SJP)	Predazzo Ski Jumping Stadium	1. Field of Play
Biathlon (BTH)	Anterselva Biathlon Arena	1. Field of Play
Cross-Country Skiing (CCS) Nordic Combined (NCB)	Tesero Cross-Country Skiing Stadium	1. Field of Play

ALLEGATO B

I. DATI IN TEMPO REALE (Real Time) per ciascun sito di gara.

I dati in tempo reale saranno diffusi per ciascuna giornata di competizione e/o allenamento ufficiale a partire in linea generale a partire da 30 minuti prima dell'inizio della sessione e ogni 30 minuti fino alla conclusione della stessa.

Dati richiesti:

1. Condizione (cielo, neve e ghiaccio)
2. Temperatura (cielo, neve e ghiaccio)
3. Vento: direzione e velocità
4. Umidità
5. Probabilità di precipitazione
6. Pressione atmosferica (HpA)

II. PREVISIONI (Forecast) per ciascun sito di gara.

Le previsioni dovranno essere diffuse a partire da 5 giorni prima della cerimonia di apertura fino alla cerimonia di chiusura:

- ogni ora per il giorno corrente e il giorno corrente +1;
- su base giornaliera per il giorno corrente e i successivi cinque giorni.

Dati richiesti:

1. Condizione (cielo e neve)
2. Temperatura dell'aria (minima, massima e media), della neve e del vento (wind chill)
3. Vento: velocità, direzione, gradi e raffiche
4. Umidità
5. Probabilità di precipitazione, tipologia (pioggia o neve) e quantità attesa
6. Pressione atmosferica (HpA)
7. Probabilità di fulmini
8. Ora dell'alba e del tramonto

III. ALLERTA

In caso di condizioni meteo eccezionali che necessitano di informare l'utenza.

NOTE

- a. Tutte le temperature devono essere fornite in C e F;
- b. La velocità del vento deve essere fornita in Km/h, m/s, Mi/h se richiesto;
- c. I requisiti specifici per sport sono definiti in ORIS (Olympic Results and Information Services) e ODF (Olympic Data Feed);
- d. La trasmissione dei dati avverrà sulla base di quanto stabilito dai requisiti tecnici contenuti nei seguenti documenti: ODF Foundation Principles, ODF General Messages Interface Document e Sport Specific ODF Data Dictionaries.

INTEGRATION TEST

Al fine di verificare la corretta implementazione dei requisiti tecnici verranno definiti appositi sessioni di test sulla base di un calendario da stabilirsi tra le parti.